



COMUNE DI ROCCA S. MARIA - Prov. di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **6** Del **25-03-2023**

COPIA

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - ATTO DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLA MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

Adunanza **Straord.urgenza** di **Prima** convocazione - seduta Pubblica pubblica

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **10:00**, Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

DI GIUSEPPE LINO	<i>Presente</i>	D'ANGELANTONIO VITTORIO	<i>Presente</i>
DI GIULIANO NICOLA	<i>Presente</i>	CARDAMONE GIUSEPPE	<i>Presente</i>
DI GIAMMARTINO GABRIELE	<i>Presente</i>	DI GIUSEPPE LUCIA	<i>Presente</i>
PERACOTTA ALESSIA	<i>Presente</i>	DI FORTUNATO ALDO	<i>Assente</i>
CESARINI MATTEO	<i>Assente</i>	FRANCESCO	
NICOLO' ANNA	<i>Assente</i>	CONOCCHIOLI GAETANO	<i>Assente</i>

Presenti n. 7 - Assenti n. 4.

Assiste l'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Patrizio Matteo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DI GIUSEPPE LINO assume la presidenza per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Nella proposta relativa alla presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:

- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA**
dal Responsabile del Servizio f.to: **DI GIULIANO NICOLA**
- **FAVOREVOLE** sotto il profilo della **REGOLARITA' CONTABILE**
dal Responsabile del Servizio f.to: **CARDAMONE GIUSEPPE**

IL PRESIDENTE
f.to: DI GIUSEPPE LINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Di Patrizio Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **...25-03-2023.....**

- ✓ **perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)**
☐ per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione (art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)

Rocca S. Maria, li **...25-03-2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Di Patrizio Matteo

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio cartaceo del Comune ed all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.roccasantamaria.te.it) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi.

Rocca Santa Maria, li **29-03-2023**

IL FUNZ. INCARICATO
f.to: Fabrizio SACCHETTI

Albo n.....

AUTENTICAZIONE DELLA COPIA

La presente copia è conforme all'originale depositato presso la Segreteria Comunale.

Per uso amministrativo.

Li _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, pone a carico delle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica mediante la definizione *“degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”*, attribuendo agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei *“ le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo”*;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del D.Lgs. n°152/2006 *“la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”*;
- ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm. ii *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”*;

VISTA la Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente la disciplina della gestione dei rifiuti.

VISTI, in particolare:

- l'articolo 198, ai sensi del quale i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, ed ai sensi del quale fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5 D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- l'articolo 200, in merito alla organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1 lettere m), n) ed o);
- l'articolo 201, che prevede che, al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, e prevede che gli stessi enti locali costituiscano le Autorità d'ambito, dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- l'articolo 202, ai sensi del quale l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali.

VISTO che la Regione Abruzzo in linea con le disposizioni summenzionate con LR 45/2007 aveva stabilito che alle Autorità d'Ambito (A.d.A) era attribuito l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con procedure ad evidenza pubblica e secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;

DATO ATTO che la L. 42/2010 ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito demandando alle Regioni la funzione di attribuire con legge il servizio di gestione integrata dei rifiuti impedendo di conseguenza l'attivazione della gestione unica del servizio da parte dell'AdA.

DATO ATTO che la vigente normativa nazionale, comunitaria e regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, pur in presenza della soppressione delle ATO, conferma il principio e l'obiettivo di superamento della frammentazione delle gestioni, infatti, il D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito in legge 14/09/2011 n. 148 e ss.mm. ii ha sottolineato l'importanza della organizzazione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, in bacini territoriali ottimali ed omogenei capaci di consentire economie di scala e massimizzazione dell'efficienza. In base all'art.3bis, c.1 DL 138/2011, le Regioni avrebbero dovuto individuare obbligatoriamente ambiti sovracomunali, e con essi gli enti regolatori di questi ultimi, per l'organizzazione del ciclo dei rifiuti per aree più vaste rispetto alla tradizionale competenza territoriale del singolo Comune.

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con LR 36/2013 ha stabilito da un lato che “le funzioni già esercitate dall'AdA di cui all'articolo 7, della L.R. 45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'AGIR istituita ai sensi dell'articolo 4. 2. L'AGIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio”; dall'altro ha disciplinato il regime transitorio prevedendo che (art. 17 della suddetta legge) “I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4”.

CONSIDERATO che, l'Amministrazione Comunale di Rocca Santa Maria ha affidato il servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani alla società in House Mo.Te Spa da individuarsi nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e nel rispetto delle linee guida ANAC n. 7 recanti “*linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016*”.

CONSIDERATO che il contratto di affidamento del servizio in parola è in scadenza al 13-06-2023;

VISTI:

- il D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, con particolare riferimento all'art. 34 – comma 20, che testualmente dispone quanto segue: *per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;*
- gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 2 del predetto art. 192, nella parte in cui dispone che “*ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;

CONSIDERATA la necessità di valutare accuratamente se affidare il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ad un contractor esterno, nei confronti del quale esercitare le tradizionali forme di controllo previste dai contratti di appalto, ovvero se ricorrere all'affidamento diretto secondo la forma dell'*in house providing* a un soggetto che sia diretta emanazione dell'Ente, controllabile attraverso i meccanismi consolidati del controllo analogo;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 recante Testo Unico degli Enti locali;

VISTO il D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli n.7, n.0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dichiarare le premesse integralmente richiamate;
- di dare atto che è intendimento dell'Amministrazione valutare accuratamente se affidare il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ad un contractor esterno, nei confronti del quale esercitare le tradizionali forme di controllo previste dai contratti di appalto, ovvero se ricorrere all'affidamento diretto secondo la forma dell'*in house providing* a un soggetto che sia diretta emanazione dell'Ente, controllabile attraverso i meccanismi consolidati del controllo analogo;

- di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di adottare gli atti necessari per la predisposizione relazione prevista dall'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n.221/2012 che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimemente favorevoli, espressi con votazione separata e successiva

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000